

Art. 30

Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani

..... omissis

5. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 2 i soggetti facenti parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:

- a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
- b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione;
- c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
- d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'articolo 28, comma 2;
- e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;
- f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi introitate;
- g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;
- h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale.

6. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 è svolto previo parere della Regione ai fini della congruità con la regolazione di cui all'articolo 28.